



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

AREA
SERVIZI ALLA
DIDATTICA

DOTTORATO

LA RETTRICE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", che detta all'art. 19 le regole generali di riforma del Dottorato di ricerca;
- VISTO il Decreto ministeriale 29 dicembre 2021 prot. n. 226 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato" che ha abrogato le disposizioni del precedente Regolamento in materia di dottorato, di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 8 febbraio 2013, n. 45;
- PRESO ATTO che, in attuazione del citato decreto, le Università sono tenute ad adeguare i loro regolamenti di dottorato;
- VALUTATA l'opportunità di riunire in un unico regolamento in materia di dottorato anche le disposizioni relative al deposito della tesi, di conseguenza abrogando il previgente "Regolamento dell'Università di Firenze per l'accREDITamento, l'istituzione e il funzionamento dei corsi di Dottorato di ricerca", emanato con D.R. e aggiornato con D.R. 8 giugno 2021 n. 858 e il "Regolamento dell'Università di Firenze per il deposito della tesi di dottorato", emanato con D.R. 20 dicembre 2012 n. 1238;
- VISTO il parere reso dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta dell'8 aprile;
- VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente in data 28 e 29 aprile 2022;
- VISTO il vigente Statuto;

DECRETA

l'emanazione del "Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca", di cui al testo allegato al presente provvedimento.

LA RETTRICE
Prof.ssa Alessandra Petrucci



**REGOLAMENTO DI ATENEO
IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA**

TITOLO I - Disposizioni generali.....	3
Art. 1 - Ambito di applicazione	3
Art. 2 - Definizioni.....	3
Art. 3 - Istituzione e durata dei corsi di dottorato.....	3
Art. 4 - Corsi di dottorato in convenzione e in consorzio	4
Art. 5 - Proposta di istituzione.....	4
TITOLO II - Organi dei corsi di dottorato.....	5
Art. 6 - Organi del corso di dottorato	5
Art. 7 - Collegio dei docenti: composizione.....	5
Art. 8 - Collegio dei docenti: modalità di designazione dei componenti	5
Art. 9 - Collegio dei docenti: funzioni	6
Art. 10 - Coordinatore del corso di dottorato	7
Art. 11 - Supervisore e co-supervisor	7
TITOLO III - Ammissione ai corsi di dottorato	8
Art. 12 - Ammissione ai corsi.....	8
Art. 13 - Commissioni per l'ammissione.....	9
Art. 14 - Esame di ammissione	9
Art. 15 - Graduatorie di merito ed immatricolazione.....	10
Art. 16 - Ammissione in sovrannumero.....	10
Art. 17 - Raccordo tra i corsi di dottorato e le scuole di specializzazione mediche	10
TITOLO IV - Borse di studio e frequenza dei corsi.....	11
Art. 18 - Borse di studio e sostegno finanziario dei dottorandi	11
Art. 19 - Diritti e doveri dei dottorandi.....	12
Art. 20 - Attività compatibili	13

Art. 21 - Attività incompatibili e divieti di cumulo.....	13
Art. 22 - Iscrizione ad anni successivi al primo	14
Art. 23 - Proroghe e Sospensioni	14
Art. 24 - Trasferimenti	14
Art. 25 - Cause di esclusione e decadenza d'ufficio	15
TITOLO V - Conseguimento del titolo e adempimenti successivi.....	15
Art. 26 - Conseguimento del titolo.....	15
Art. 27 - Esame finale	15
Art. 28 - Commissione giudicatrice per l'esame finale	16
Art. 29 - Deposito della tesi	16
Art. 30 - Limiti all'accessibilità delle tesi di dottorato	16
Art. 31 - Titolarità dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale e riservatezza	17
TITOLO VI - Dottorati industriali, di interesse nazionale e internazionali	17
Art. 32 - Dottorato Industriale e apprendistato di alta formazione.....	17
Art. 33 - Dottorati di interesse nazionale	18
Art. 34 - Dottorati Internazionali	18
Art. 35 - Accordi Internazionali di co-tutela di tesi di dottorato	18
Art. 36 - Certificazione di Doctor Europaeus.....	19
TITOLO VII - Scuole di dottorato.....	19
Art. 37 - Principi generali	19
Art. 38 - Organi della Scuola	20
Art. 39 - Consiglio della Scuola	20
Art. 40 - Direttore della Scuola	20
Art. 41 - Attività della Scuola	20
Art. 42 - Comitato scientifico.....	20
Art. 43 - Risorse e fonti di finanziamento.....	20
TITOLO VIII - Disposizioni transitorie e finali.....	21
Art. 44 - Disposizione transitoria	21
Art. 45 - Disposizione finale.....	21

Titolo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca aventi sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Firenze.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
 - a) per "MUR": il Ministero dell'Università e della Ricerca;
 - b) per "ANVUR": l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
 - c) per "Ateneo": l'Università degli Studi di Firenze;
 - d) per "sede amministrativa": la struttura presso cui il corso di dottorato è incardinato e che ne gestisce l'amministrazione;
 - e) per "D.M.": il decreto 14 dicembre 2021, n. 226 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati";
 - f) per "ciclo di dottorato": l'insieme dei corsi di dottorato attivati in un determinato anno accademico;
 - g) per "ciclo di dottorato attivo": l'insieme dei corsi di dottorato per i quali non si è ancora concluso il previsto termine di durata.
2. L'uso, nel presente regolamento, del genere maschile non ha alcun carattere discriminatorio ma, inteso come genere inclusivo, risponde solo a esigenze di più immediata comunicazione e di semplicità del testo.

Articolo 3

Istituzione e durata dei corsi di dottorato

1. I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti in ambiti nei quali è possibile sviluppare un'ampia, qualificata e continuativa attività didattica e di ricerca, adeguatamente riconosciute a livello internazionale.
2. L'istituzione dei corsi di dottorato è proposta dai Consigli di Dipartimento ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Senato Accademico.
3. I corsi di dottorato sono accreditati dal MUR su conforme parere dell'ANVUR, secondo le modalità e i requisiti previsti dal D.M.; l'accreditamento ha durata quinquennale fermo restando il monitoraggio e la valutazione periodica sulla permanenza dei requisiti.
4. Il Nucleo di Valutazione verifica annualmente la sussistenza dei requisiti per il mantenimento dell'accreditamento.
5. I corsi di dottorato hanno durata non inferiore a tre anni fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 3. Le attività didattiche e la decorrenza amministrativa del dottorato coincidono di norma con l'inizio dell'anno accademico, fermo restando quanto previsto all'articolo 12, comma 1.

Articolo 4

Corsi di dottorato in convenzione e in consorzio

1. L'Ateneo può chiedere l'accreditamento dei corsi e delle relative sedi singolarmente o associandosi mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi, che possono essere sede amministrativa dei corsi, con uno o più dei seguenti soggetti:
 - a) altre Università italiane o estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
 - b) enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee;
 - c) istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, accreditate ai sensi di quanto disposto dal D.M., con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
 - d) imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo;
 - e) pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.

Articolo 5

Proposta di istituzione

1. La proposta di istituzione di un corso di dottorato contiene:
 - a) la formulazione di un progetto formativo che indichi una denominazione un titolo e le tematiche scientifiche oggetto del corso. I programmi di studio prevedono ordinariamente periodi formativi presso altre strutture anche all'estero, compatibilmente con la normativa vigente;
 - b) l'eventuale articolazione del progetto in curricula; il curriculum è una sotto-articolazione del progetto formativo dottorale sostenuta da solide motivazioni scientifico-culturali e facente riferimento ad un insieme circoscritto dei settori scientifico-disciplinari e delle tematiche, ricompresi nell'ambito del progetto complessivo; ogni curriculum deve essere rappresentato nel collegio da un congruo numero di docenti;
 - c) l'indicazione delle modalità di frequenza delle attività;
 - d) l'indicazione del numero massimo dei posti sostenibili per il corso che si intende accreditare e istituire, nonché del numero di borse nel rispetto di quanto previsto dal D.M.;
 - e) una dettagliata descrizione delle strutture operative e scientifiche, specifiche e qualificate per lo svolgimento dell'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, adeguate al numero di borse previste, ivi inclusi, in relazione alle specificità proprie del corso, strutture di carattere assistenziale, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio biblioteconomico, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;
 - f) attività di ricerca avanzata e attività di alta formazione, anche di tipo seminariale, incluse quelle svolte all'interno di laboratori o di infrastrutture di ricerca di livello e interesse europeo;
 - g) attività, anche in comune tra più corsi di dottorato, di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico, nonché attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità;
 - h) un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR;
 - i) la composizione del collegio dei docenti nel rispetto di quanto previsto dal D.M., con l'indicazione del coordinatore del corso e dei referenti dei curricula, ove previsti;
 - l) per ciascun membro del collegio, ove siano previsti curricula, l'indicazione dell'unico curriculum di

afferenza;

m) l'indicazione del Dipartimento sede amministrativa del corso;

n) l'indicazione della eventuale partecipazione di altri Dipartimenti dell'Ateneo o dei soggetti di cui all'articolo 4.

Titolo II

Organi dei corsi di dottorato

Articolo 6

Organi del corso di dottorato

1. Sono organi del corso di dottorato di ricerca il collegio dei docenti e il coordinatore.

Articolo 7

Collegio dei docenti: composizione

1. La composizione del collegio dei docenti rispetta i requisiti richiesti per l'accreditamento, tiene conto, ove possibile, dell'equilibrio di genere e include membri appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso.
2. In particolare possono far parte del collegio dei docenti:
 - a) professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia, ricercatori di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca italiani o esteri e ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010;
 - b) nel caso di dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca italiani o esteri, ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi;
 - c) esperti, pur non appartenenti a Università o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato.
3. Ogni componente può partecipare a un solo collegio a livello nazionale. È possibile partecipare a un ulteriore collegio unicamente ove questo si riferisca a un corso di dottorato organizzato in forma associata ai sensi dell'articolo 4, ivi compresi i corsi di dottorato industriale di cui all'articolo 32 e i corsi di dottorato di interesse nazionale di cui all'articolo 33.
4. Previo nullaosta del Consiglio di Dipartimento di afferenza, ciascun professore e ricercatore dell'Ateneo può far parte di Dottorati di altri atenei.

Articolo 8

Collegio dei docenti: modalità di designazione dei componenti

1. I Consigli di Dipartimento designano i componenti del collegio, i quali devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'accreditamento. Per i professori o ricercatori appartenenti ai ruoli di altri atenei o di enti pubblici di ricerca, è richiesto il nulla osta della struttura di appartenenza.
2. La sostituzione o l'integrazione dei componenti del collegio sono determinate con delibera del Consiglio del Dipartimento sede amministrativa del corso di dottorato, su proposta del collegio dei docenti e decorrono solo dal successivo accreditamento ministeriale.
3. La carica di componente del collegio dei docenti è incompatibile con la presenza tra gli iscritti al corso del coniuge, convivente o persona che abbia un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado con l'interessato.

4. Il collegio dei docenti viene rinnovato o confermato ogni anno dal Consiglio del Dipartimento sede amministrativa del corso. Il collegio così nominato segue e coordina le attività dei dottorandi di tutti i cicli attivi, subentrando in tale attribuzione ai collegi precedenti.
5. Per la trattazione di argomenti attinenti alla didattica e ad aspetti organizzativi, partecipano al collegio dei docenti due rappresentanti dei dottorandi, salvo diversa determinazione del collegio dei docenti. L'elettorato è riconosciuto ai dottorandi iscritti ai cicli attivi. I rappresentanti rimangono in carica due anni entro la durata del corso. Per le modalità di elezione si applicano l'art. 47, commi 1, 3 e 8, primo e secondo periodo, dello Statuto di Ateneo e l'art. 17, comma 2, del "Regolamento per le elezioni studentesche".

Articolo 9

Collegio dei docenti: funzioni

1. Il collegio dei docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato.
2. In particolare il collegio:
 - a) delibera le modalità di svolgimento delle prove di ammissione;
 - b) delibera l'ammissione in sovrannumero, secondo quanto previsto dal successivo articolo 16;
 - c) delibera per ciascun dottorando il percorso formativo e l'argomento della tesi identificando il settore scientifico disciplinare di riferimento e, coerentemente con il settore, ne indica il supervisore e da uno a tre co-supervisori;
 - d) stabilisce il calendario delle attività e dei programmi di ciascun anno di corso, nonché le modalità di verifica periodica delle attività e della formazione scientifico-culturale dei dottorandi;
 - e) autorizza gli iscritti a trascorrere periodi di formazione e studio all'estero superiori a sei mesi continuativi;
 - f) propone al Consiglio di Dipartimento la stipula di convenzioni con altre istituzioni pubbliche o private;
 - g) si esprime sull'accoglimento della domanda di frequenza congiunta di una Scuola di specializzazione medica e di un corso di dottorato, nonché sulla riduzione delle attività dottorali, secondo quanto previsto dal successivo articolo 17;
 - h) autorizza, previo parere favorevole del supervisore, le attività del dottorando diverse da quelle di formazione e ricerca proprie del dottorato quali, in particolare, attività lavorativa, di didattica-integrativa, assistenziale, di tutoraggio, nonché la partecipazione a progetti di ricerca nazionali o internazionali;
 - i) delibera sulla proroga della durata del corso e sulla sospensione della frequenza del corso di cui all'articolo 23 e prende atto della ripresa delle attività al termine della sospensione;
 - j) valuta le relazioni sull'attività e le ricerche presentate dai singoli dottorandi alla fine di ogni anno di corso e delibera, su proposta del supervisore sentiti i co-supervisori, l'ammissione all'anno successivo e all'esame finale redigendo la presentazione di fine corso per ciascun dottorando che ha terminato gli studi. In caso di valutazione negativa, con motivata e circostanziata delibera, può escludere il dottorando dal proseguimento del corso;
 - l) esprime il parere su eventuali sostituzioni o integrazioni dei componenti del collegio stesso;
 - m) propone la nomina, la conferma e la sostituzione del coordinatore al Consiglio di Dipartimento sede del corso di dottorato. In caso di dimissioni o di impossibilità del coordinatore a svolgere tale funzione, procede nel più breve tempo possibile alla proposta di nomina del nuovo coordinatore;
 - n) delibera in merito all'attivazione delle Scuole di dottorato, nonché all'adesione alle stesse;

- o) delibera i nominativi di due valutatori per ciascuna tesi di dottorato e propone al Rettore i nominativi dei componenti delle commissioni per l'ammissione ai corsi e per l'esame finale per il conseguimento del titolo;
- p) autorizza la discussione delle tesi in videoconferenza;
- q) può predisporre un regolamento interno del corso di dottorato da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.
3. Le delibere del collegio dei docenti sono assunte a maggioranza dei votanti. In caso di parità nel numero di voti, prevale il voto del coordinatore. Le sedute del collegio dei docenti possono avere luogo anche in videoconferenza. Delle sedute deve essere redatto verbale. Si rinvia a quanto disposto in merito al funzionamento degli organi dall'art. 48, comma 3, lettere a., b., c., d., e., dello Statuto di Ateneo.

Articolo 10

Coordinatore del corso di dottorato

1. Il coordinatore è un professore universitario di prima fascia a tempo pieno o, in caso di motivata indisponibilità, un professore di seconda fascia a tempo pieno, afferente all'Ateneo e avente i requisiti previsti per l'accreditamento. La funzione di coordinatore può essere esercitata in un solo collegio a livello nazionale.
2. Il coordinatore dura in carica tre anni accademici, con decorrenza dall'inizio dell'anno accademico successivo alla nomina, secondo quanto disposto dall'art. 47, comma 4, dello Statuto di Ateneo, e può essere confermato una sola volta per un limite massimo consecutivo di sei anni accademici. La nomina, la conferma e la sostituzione del coordinatore sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento sede del corso di dottorato, su proposta del collegio dei docenti, tenendo conto dalle Linee guida del MUR per l'accreditamento dei dottorati di ricerca.
3. Il coordinatore deve assicurare un numero di anni di servizio pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo ed esercita le sue funzioni anche con riferimento alle attività inerenti ai cicli di dottorato già attivi e non ancora conclusi.
4. Il coordinatore è membro del collegio dei docenti, è il responsabile organizzativo del corso e ne assicura l'efficace svolgimento. A tal fine:
 - a) convoca e presiede il collegio dei docenti almeno due volte l'anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario ai fini del buon andamento del corso, stabilendo l'ordine del giorno di ciascuna seduta e dando attuazione alle relative deliberazioni;
 - b) autorizza gli iscritti al dottorato a svolgere periodi di formazione e studio all'estero fino a sei mesi.
5. Nel caso di assenza del coordinatore o di suo impedimento a svolgere le proprie funzioni, per un periodo inferiore a sei mesi, subentra quale supplente un professore dell'Ateneo membro del collegio dei docenti, designato dal coordinatore, in possesso dei requisiti per l'accreditamento.
6. Nel caso di assenza o di impedimento superiore a sei mesi, il coordinatore decade dalla carica e deve essere sostituito da altro professore nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 2.
7. Il coordinatore decade a seguito di trasferimento ad altra sede.

Articolo 11

Supervisore e co-supervisori

1. Il collegio dei docenti assegna a ciascun dottorando un supervisore, di provenienza accademica o appartenente a enti pubblici di ricerca o agli enti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), in possesso dei requisiti richiesti per far parte del collegio, sotto la cui direzione si sviluppa il percorso formativo, di ricerca e di redazione della tesi.

2. Il collegio assegna altresì a ciascun dottorando da uno a tre co-supervisor di cui almeno uno di provenienza accademica ed in possesso dei requisiti richiesti per far parte del collegio.
3. Il supervisore e i co-supervisor sono scelti anche all'esterno del collegio, fermo restando che la funzione può essere attribuita solo a personale qualificato ed esperto negli ambiti scientifici di riferimento del progetto di ricerca del dottorando.
3. Il supervisore garantisce un numero di anni di servizio pari almeno alla durata del ciclo di dottorato. In caso di dimissioni o di impedimento permanente il nuovo supervisore è assegnato dal collegio dei docenti che può sceglierlo anche tra i co-supervisor.
4. Il supervisore è il principale responsabile e referente presso il collegio dei docenti delle attività svolte dal dottorando e dello stato di avanzamento della sua ricerca. A tale riguardo, sentito anche il parere dei co-supervisor:
 - a) segue e guida il dottorando nella realizzazione della sua ricerca fino al completamento della stesura della tesi che è dallo stesso sottoscritta in qualità di supervisore;
 - b) informa il collegio dei docenti sui progressi del dottorando con cadenza almeno annuale;
 - c) esprime un parere sul passaggio del dottorando all'anno di corso successivo e sull'ammissione alla valutazione della tesi ai fini del conseguimento del titolo;
 - d) segnala al collegio dei docenti comportamenti del dottorando rilevanti ai fini dell'assunzione di eventuali provvedimenti disciplinari.

Titolo III

Ammissione ai corsi di dottorato

Articolo 12

Ammissione ai corsi

1. L'ammissione al dottorato avviene sulla base di una selezione pubblica indetta almeno una volta l'anno secondo un calendario annuale definito dagli Organi di governo su proposta del Rettore.
2. La domanda di partecipazione può essere presentata da coloro che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di laurea magistrale, specialistica o diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti previgenti al D.M. 509/99 e al D.M. 270/2004, o di analogo titolo accademico conseguito all'estero, ovvero da coloro che conseguano il titolo richiesto per l'ammissione entro la data di inizio del corso o la diversa scadenza individuata nel bando, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione.
3. L'idoneità del titolo estero è accertata dalla commissione di ammissione al dottorato, anche con il supporto dei competenti uffici dell'Ateneo, nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese in cui è stato rilasciato il titolo stesso, nonché di trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
4. Il Rettore, con proprio decreto, emana il bando per l'ammissione, redatto in italiano e in inglese. Il bando di concorso è pubblicato per almeno trenta giorni sul sito web dell'Ateneo, sul sito europeo Euraxess e su quello del MUR. Un estratto viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il bando contiene:
 - a) il numero dei posti messi a concorso specificando il numero di quelli con borsa e le eventuali altre forme di sostegno finanziario, nonché il numero di quelli senza borsa;
 - b) l'indicazione dei requisiti di accesso, dei criteri di valutazione dei titoli e delle eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, nonché delle eventuali prove orali;

- c) l'indicazione delle tasse e dei contributi posti a carico dei dottorandi, anche tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente sul diritto allo studio;
 - d) l'eventuale previsione di una quota di borse riservate a soggetti che hanno conseguito il titolo di studio necessario per l'ammissione al corso di dottorato presso università estere, ovvero una quota di posti riservati a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale; in tali ipotesi possono essere stabilite modalità di svolgimento della procedura di ammissione differenziate ed è formata una graduatoria separata. I suddetti posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per le procedure di ammissione ordinarie;
 - e) l'eventuale previsione, nel caso di progetti di collaborazione nazionali, europei e internazionali, di specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati;
 - f) le indicazioni relative all'esame di ammissione ai sensi dell'art. 14, comma 2.
- 5. A conclusione delle procedure di selezione sono stilate e pubblicate una o più graduatorie di merito dei candidati approvate con decreto rettorale.
 - 6. Si applica la disciplina legislativa e la normativa di Ateneo in tema di trasparenza e conoscibilità degli atti.

Articolo 13

Commissioni per l'ammissione

- 1. Le commissioni giudicatrici per gli esami di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca sono nominate con decreto rettorale, su proposta del collegio dei docenti.
- 2. Le commissioni individuate per ciascuna selezione sono composte da tre membri effettivi compreso il presidente, scelti tra i professori e i ricercatori universitari in servizio anche di altri atenei italiani e stranieri, qualificati nelle discipline attinenti ai settori scientifici del corso di dottorato. La composizione della commissione prevede anche un numero di supplenti, pari almeno alla metà dei componenti effettivi con arrotondamento all'unità superiore.
- 3. Nel caso di dottorati articolati in curricula la commissione è costituita almeno da un rappresentante per curriculum.
- 4. La composizione della commissione può essere integrata con non più di due esperti non accademici, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca.
- 5. In caso di borsa finanziata da un ente esterno, la commissione può, essere, altresì, integrata da un rappresentante dell'ente finanziatore.
- 6. Nei casi di dottorati in convenzione o in consorzio, la commissione può essere composta da non più di nove membri, compreso il presidente.
- 7. Nella composizione della commissione è raccomandato un adeguato equilibrio di genere.
- 8. La commissione nomina al proprio interno il presidente e il segretario.

Articolo 14

Esame di ammissione

- 1. L'esame di ammissione accerta, mediante idonea valutazione comparativa, la preparazione di base acquisita, la capacità e l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica.
- 2. Le modalità di svolgimento dell'esame di ammissione sono fissate nel bando di concorso per ciascun corso di dottorato e possono prevedere valutazione dei titoli, prove scritte e orali. Le prove possono essere precedute da una preselezione sulla base dei titoli e della documentazione presentati dai candidati ivi compresa l'elaborazione di una proposta di progetto di ricerca.

3. La prova orale può prevedere la verifica della conoscenza di una o più lingue straniere, o della lingua italiana per i cittadini stranieri.
4. L'esame di ammissione può essere sostenuto anche in una delle lingue straniere indicate nel bando e in videoconferenza nei casi e secondo le modalità indicati nel bando.
5. Sono ammessi ai corsi di dottorato coloro che sono utilmente collocati nelle graduatorie di merito.

Articolo 15

Graduatorie di merito ed immatricolazione

1. Al termine dei lavori la commissione redige una o più graduatorie; gli atti del concorso sono approvati con decreto rettorale.
2. I candidati risultati vincitori sono ammessi ai corsi di dottorato secondo l'ordine delle graduatorie e fino alla concorrenza dei posti messi a bando.
3. In caso di parità nella valutazione, prevale:
 - a) per i posti senza borsa il candidato più giovane d'età;
 - b) per i posti con borsa il candidato con la situazione economica più svantaggiata, determinata ai sensi della normativa vigente in materia di diritto allo studio.
4. L'immatricolazione dei vincitori è perfezionata con il pagamento delle tasse e dei contributi previsti. In caso di rinuncia degli aventi diritto, subentra altro candidato, secondo l'ordine di graduatoria, entro i termini indicati nel bando.

Articolo 16

Ammissione in sovrannumero

1. Se in possesso di titolo di studio valutato idoneo ai fini dell'ammissione al dottorato dal collegio dei docenti, possono essere ammessi in sovrannumero, previa presentazione della domanda di ammissione al concorso, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea titolari di borse di studio conferite dal Governo italiano o da istituzioni nazionali e internazionali e i titolari di borse di ricerca finanziate dall'Unione Europea o da altra Istituzione scientifica europea o internazionale. Sull'ammissione decide il collegio dei docenti.
2. Possono essere altresì ammessi in sovrannumero coloro che, essendo stati già selezionati nell'ambito di programmi di ricerca dell'Unione Europea o di altri programmi di cooperazione internazionale, pur non avendo presentato domanda di ammissione al concorso nei termini stabiliti dal bando, presentino richiesta di iscrizione al corso di dottorato. L'iscrizione è comunque subordinata alla verifica dei titoli di studio posseduti e alla preventiva approvazione del collegio dei docenti del dottorato che, in caso di candidati in possesso di titolo conseguito all'estero, delibera in merito all'idoneità del titolo.
3. Sono ammessi, altresì, in sovrannumero coloro che siano iscritti a corsi di dottorato presso università straniere e che abbiano sottoscritto accordi con l'Ateneo per il rilascio del titolo di dottore di ricerca in co-tutela.
4. Con delibera annuale degli organi di governo possono essere individuate eventuali ulteriori categorie di soggetti da ammettere in sovrannumero.

Articolo 17

Raccordo tra i corsi di dottorato e le Scuole di specializzazione mediche

1. Lo specializzando iscritto ad una Scuola di specializzazione medica può essere ammesso alla frequenza congiunta di un corso di dottorato qualora:
 - a) risulti vincitore di un concorso di ammissione a un corso di dottorato attivato presso l'Ateneo;

- b) il Consiglio della Scuola di specializzazione e il collegio di dottorato attestino la compatibilità delle attività e dell'impegno complessivo previsti dalla scuola di specializzazione e dal corso di dottorato avendo riguardo anche alla distanza fra le sedi.
2. La borsa di dottorato è incompatibile con gli emolumenti, comunque denominati, percepiti in relazione alle attività della scuola di specializzazione, pertanto, durante il periodo di frequenza congiunta lo specializzando non può percepire la borsa di dottorato.
 3. In caso di ammissione alla frequenza congiunta, il dottorando può chiedere una riduzione delle attività dottorali e della durata del corso di dottorato che non può, comunque, essere inferiore a due anni.
 4. La domanda di riduzione delle attività dottorali è accettata se il collegio dei docenti del corso di dottorato valuta le attività di ricerca, già svolte nel corso di specializzazione medica, coerenti con il progetto dottorale e, al contempo, il Consiglio della Scuola di specializzazione ritiene il progetto dottorale compatibile con le proprie finalità didattiche.

Titolo IV

Borse di studio e frequenza dei corsi

Articolo 18

Borse di studio e sostegno finanziario dei dottorandi

1. Il supporto finanziario alle attività di studio e ricerca dei dottorandi è garantito da:
 - a) borse di studio;
 - b) assegni di ricerca;
 - c) posti con borsa finanziati da altri enti italiani o esteri;
 - d) contratti di apprendistato;
 - e) posti riservati a dipendenti delle imprese o delle amministrazioni pubbliche e private che prevedano il mantenimento del trattamento stipendiale.
2. I criteri di assegnazione delle borse, anche con tematica specifica e finanziamento dedicato, sono stabiliti dal bando di selezione e dal collegio dei docenti, secondo i requisiti richiesti e le attitudini dei vincitori.
3. La borsa di studio ha durata di tre anni, è rinnovata annualmente previa verifica del completamento delle attività previste per l'anno precedente.
4. In caso di mancato rinnovo o di rinuncia alla borsa, l'importo non utilizzato, qualora non riassegnato ai sensi del successivo comma 11, è reinvestito per il finanziamento di corsi di dottorato, fatto salvo il finanziamento da enti esterni per il quale si rimanda agli specifici atti convenzionali.
5. La borsa di studio è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi con borsa sono tenuti ad iscriversi alla gestione separata INPS e godono delle tutele e dei diritti connessi.
6. L'importo della borsa di studio, erogato in rate mensili posticipate, è determinato in misura non inferiore a quella prevista dalla relativa normativa ministeriale. Tale importo è incrementato nella misura massima del 50 per cento per un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi, per lo svolgimento di attività di ricerca all'estero autorizzate ai sensi degli articoli 9, comma 2, lett. e) e 10, comma 4, lett. b) ai dottorandi con e senza borsa. Tale periodo può essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di diciotto mesi per i dottorandi in co-tutela con soggetti esteri o attivati in convenzione o consorzio con altri soggetti.
7. Per lo svolgimento di attività di ricerca in Italia e all'estero a ciascun dottorando con e senza borsa è

assicurato per la durata del corso, nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio, un budget adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10 per cento dell'importo della borsa medesima.

8. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario negli anni di corso successivi al primo, si applicano i medesimi principi previsti per il mantenimento delle borse di studio.
9. I principi di cui al presente articolo non si applicano ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità.
10. Qualora il dottorando rinunci a proseguire gli studi o alla fruizione della borsa, perde il diritto alla borsa dal giorno della rinuncia. La quota residua di borsa di studio è destinata al dottorando titolare del posto senza borsa, secondo l'ordine di graduatoria. Qualora il rinunciatario sia titolare di borsa di studio a tematica vincolata, anche finanziata da esterni, il trasferimento del residuo di borsa al successivo dottorando in graduatoria senza borsa si applica solo a seguito di delibera del collegio dei docenti, fatto comunque salvo quanto previsto dall'eventuale convenzione.
11. Chi abbia già conseguito un titolo di Dottore di Ricerca o un titolo ad esso equipollente, può essere ammesso a frequentare un corso di dottorato di diverso ambito disciplinare a condizione di superarne le prove di selezione.
12. Chi abbia già usufruito anche parzialmente di una borsa di studio per la frequenza di un corso di dottorato, non può usufruirne una seconda volta.
13. Il dottorando può, in qualunque momento, rinunciare alla borsa di studio. La rinuncia è irrevocabile.

Articolo 19

Diritti e doveri dei dottorandi

1. Il dottorando possiede lo status di studente universitario e lo mantiene fino al conseguimento del titolo di dottore di ricerca. Dal termine della durata del corso decadono le incompatibilità previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente.
2. L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 17, 20 e 32, comma 2, lettera b).
3. I dottorandi hanno l'obbligo di compiere con assiduità le attività di ricerca, di studio e di didattica secondo le modalità stabilite dal collegio dei docenti. Al termine di ciascun anno, presentano una relazione riguardante le attività svolte, i risultati conseguiti, l'eventuale partecipazione a seminari, congressi e ad altre iniziative scientifiche, le eventuali pubblicazioni prodotte e, alla fine del corso, presentano la tesi di dottorato.
4. Per ciascun dottorando è ordinariamente previsto lo svolgimento di attività di ricerca e formazione, coerenti con il progetto di dottorato, presso istituzioni di elevata qualificazione all'estero. Per i dottorandi con borsa si applicano, in tal caso, le maggiorazioni di cui all'art. 18, comma 6.
5. I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato usufruiscono, per il periodo di durata normale del corso, dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia e solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere all'ambito disciplinare. Se il dipendente non ottiene il collocamento in aspettativa, l'ammissione al corso è vincolata al parere del collegio dei docenti che verifica la compatibilità dell'attività lavorativa con le attività didattiche formative e di ricerca previste dal corso di dottorato. È riconosciuto ai dipendenti pubblici ammessi a un corso di dottorato il diritto al budget di cui all'articolo 18, comma 7.

6. Rimane ferma per i dottorandi la disciplina degli interventi per il diritto allo studio di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
7. Ferma restando l'applicazione delle norme a tutela della genitorialità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2007, n. 247, i dottorandi in congedo mantengono il diritto alla borsa di studio. Al termine del periodo di sospensione, la borsa di studio è erogata alla ripresa della frequenza del corso sino a concorrenza della durata complessiva della borsa di studio medesima.
8. Il dottorando può, in qualunque momento, rinunciare al corso dandone comunicazione formale al Rettore e, per conoscenza, al coordinatore e al supervisore. La rinuncia è irrevocabile.

Articolo 20

Attività compatibili

1. Il collegio dei docenti può autorizzare lo svolgimento di attività retribuite che consentano al dottorando di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilità di tali attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato.
2. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato, anche retribuita, degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale. Per le attività di cui al presente comma, ai dottorandi sono corrisposti gli assegni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.
3. I dottorandi, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del D.M., possono svolgere attività didattica integrativa e partecipare alle commissioni di esami di profitto e di laurea entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico.
4. I dottorandi, a fini formativi, possono partecipare ai programmi di ricerca attivati presso le strutture dipartimentali ed attinenti al progetto individuale di tesi previsto per il conseguimento del titolo di dottorato, previa autorizzazione del collegio dei docenti.
5. I dottorandi iscritti a corsi di area biomedica possono partecipare all'attività clinico-assistenziale qualora la stessa sia funzionale all'attività di ricerca e coerente con l'argomento della tesi previa autorizzazione del collegio dei docenti. Lo svolgimento di attività assistenziale presso le Aziende Ospedaliero-Universitarie Careggi e Meyer è disciplinato da appositi accordi.
6. Il reddito annuale eventualmente percepito dal dottorando con borsa per l'esercizio delle attività di cui ai commi precedenti non può in ogni caso superare l'importo annuale della borsa di dottorato.

Articolo 21

Attività incompatibili e divieti di cumulo

1. L'iscrizione ad un corso di dottorato è incompatibile con:
 - a) la contemporanea iscrizione ad altro corso di dottorato, ad eccezione degli accordi di co-tutela di cui all'articolo 35;
 - b) l'incarico di professore a contratto per la titolarità di insegnamenti, di moduli didattici e di formazione linguistica presso qualsiasi Ateneo o Ente che rilasci titoli accademici;
 - c) la sostituzione di professori e ricercatori nei loro compiti didattici, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 3;
 - d) altre attività ritenute dal collegio dei docenti non coerenti con lo svolgimento delle attività del corso di dottorato.

2. Non è consentito il cumulo della borsa di dottorato con:
 - a) altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o internazionali utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività del dottorando;
 - b) il trattamento economico corrisposto ai medici in formazione specialistica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2;
 - c) assegni di ricerca; i titolari di assegni di ricerca che risultino vincitori di una borsa di studio di dottorato devono rinunciare all'assegno o alla borsa entro la data di inizio dei corsi;
 - d) la retribuzione del pubblico dipendente, anche a tempo determinato.

Articolo 22

Iscrizione ad anni successivi al primo

1. A seguito della valutazione dell'attività svolta dal dottorando, il collegio dei docenti ne delibera l'ammissione all'anno successivo di corso e il rinnovo annuale della borsa.
2. Con motivata deliberazione, il collegio dei docenti può proporre al Rettore l'esclusione dal proseguimento del corso di dottorato. In caso di esclusione, la borsa di studio eventualmente erogata cessa a partire dall'inizio del nuovo anno.
3. L'ammissione agli anni successivi al primo e all'esame finale è altresì subordinata alla verifica dell'avvenuto pagamento delle tasse e dei contributi previsti.

Articolo 23

Proroghe e sospensioni

1. Il dottorando può chiedere una proroga non retribuita della durata massima di dodici mesi qualora non sia in grado di presentare la tesi di dottorato entro il termine di durata del corso. Sulla richiesta, documentata e motivata, si pronuncia il collegio dei docenti sentito il supervisore. Al dottorando in proroga è consentito l'utilizzo della quota di cui all'articolo 18, comma 7.
2. Il collegio dei docenti, sentito il Consiglio di Dipartimento sede amministrativa del corso può, altresì, richiedere di prorogare la durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi per motivate esigenze scientifiche, assicurando la corrispondente estensione della borsa di studio. La proroga è approvata dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico.
3. Il dottorando può chiedere la sospensione del corso in caso di giustificati impedimenti che non consentano l'effettiva frequenza per un prolungato periodo di tempo. Le assenze ed i motivi che le determinano sono valutate, ai fini della sospensione, dal collegio dei docenti.
4. La sospensione può avere durata minima di un mese e massima di sei mesi e comporta la mancata corresponsione della borsa di studio. La sospensione è richiesta presentando apposita domanda documentata al collegio dei docenti del corso e non può avere decorrenza antecedente la data di tale richiesta.
5. È diritto del dottorando ottenere la sospensione per grave e documentata malattia, maternità o paternità, nel rispetto della normativa vigente in materia, assolvimento del servizio civile universale e per la frequenza dei percorsi relativi alla formazione degli insegnanti.
6. I periodi di proroga e di sospensione non possono eccedere complessivamente la durata di diciotto mesi, fatti salvi i casi specifici previsti dalla legge.

Articolo 24

Trasferimenti

1. Non è consentito, in alcun caso, il trasferimento da o ad altra Università, italiana o straniera, degli

studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca.

Articolo 25

Cause di esclusione e decadenza d'ufficio

1. È prevista l'esclusione dal dottorato di ricerca, con decisione motivata del collegio dei docenti, in caso di:
 - a) giudizio negativo del collegio dei docenti alla fine dell'anno di frequenza motivato sulla base dell'attività svolta e della produzione scientifica;
 - b) attività lavorative incompatibili con l'impegno esclusivo e a tempo pieno del dottorato, secondo quanto disposto dall'articolo 21;
 - c) assenze ingiustificate e prolungate.
2. Ai dottorandi che, decorsi tre anni dalla data di conclusione del ciclo, risultano non avere conseguito il titolo, si applica la decadenza d'ufficio.

Titolo V

Conseguimento del titolo e adempimenti successivi

Articolo 26

Conseguimento del titolo

1. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture "Dott.Ric." ovvero "Ph.D.", è rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca, illustrata durante una discussione pubblica, che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
2. Entro il termine di durata del corso, i dottorandi consegnano la tesi in formato elettronico.
3. La tesi di dottorato è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del collegio dei docenti ed è corredata da una sintesi in lingua italiana e inglese.
4. Alla tesi è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni.
5. L'ammissione del dottorando all'esame finale è subordinata alla valutazione positiva del collegio dei docenti, sentito il parere del supervisore e dei co-supervisori.
6. In caso di giudizio positivo, il collegio dei docenti nomina due valutatori non appartenenti all'Ateneo né agli atenei o enti con lo stesso convenzionati, in possesso di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un professore o un ricercatore universitario. I valutatori possono appartenere a istituzioni estere internazionali.
7. I valutatori esaminano la tesi, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, ed esprimono, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione, un giudizio analitico scritto proponendo l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere reso dagli stessi valutatori.
8. Nel caso in cui uno o entrambi i valutatori rinuncino all'incarico, il collegio nomina altri valutatori. Il termine di trenta giorni decorre nuovamente.

Articolo 27

Esame finale

1. Il dottorando ammesso alla discussione pubblica è tenuto a compilare il questionario di valutazione del corso di dottorato frequentato.

2. La discussione pubblica si svolge innanzi alla commissione di cui al successivo articolo 28 entro sei mesi dal termine del ciclo per i dottorandi che abbiano ricevuto giudizio positivo dai valutatori, o entro un anno, ai sensi dell'articolo 26, comma 7, in caso di rinvio.
3. Sulla base di istanza motivata e documentata, il collegio dei docenti può autorizzare il dottorando a svolgere l'esame finale in videoconferenza.
4. In caso di malattia o grave impedimento, debitamente documentati, il collegio dei docenti può decidere il differimento della data della discussione pubblica.
5. L'assenza ingiustificata alla discussione comporta la perdita della possibilità di conseguire il titolo.
6. Al termine della discussione, la commissione esprime un giudizio scritto e motivato sulla tesi, e, quando ne riconosca all'unanimità un particolare rilievo scientifico, può attribuire la lode. Se la tesi è giudicata insufficiente, l'esame non può essere ripetuto.
7. Le attività formative svolte dai dottorandi in una o più sedi sono certificate da un documento allegato al diploma finale (*diploma supplement*).

Articolo 28

Commissione giudicatrice per l'esame finale

1. La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Rettore, su proposta del collegio dei docenti.
2. La commissione giudicatrice è composta, nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere, da tre membri effettivi e tre supplenti, esperti nelle discipline afferenti agli ambiti scientifici cui si riferisce il corso, due dei quali non appartenenti all'Ateneo. Fermo restando che almeno due membri devono essere professori o ricercatori universitari in servizio, un membro può appartenere ai soggetti partecipanti al dottorato ai sensi dell'articolo 4.
3. Il collegio dei docenti, in considerazione dei diversi percorsi formativi e di ricerca dei candidati, può proporre al Rettore la nomina di più commissioni.
4. La commissione nomina al proprio interno il presidente e il segretario.
5. I commissari esterni all'Ateneo possono partecipare all'esame finale in videoconferenza.
6. La commissione è tenuta a concludere le valutazioni entro novanta giorni dalla data del decreto rettorale di nomina. Decorso i termini suddetti, la commissione, che non abbia concluso i suoi lavori decade ed il Rettore nomina una nuova commissione, con esclusione dei componenti decaduti.
7. Le dimissioni dei componenti delle commissioni devono essere motivate e accettate dal Rettore.

Articolo 29

Deposito della tesi

1. Entro trenta giorni dalla discussione il dottorando deposita la tesi nell'archivio istituzionale di Ateneo ad accesso aperto (FLORE), che ne garantisce la conservazione e la pubblica consultazione; le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze prelevano informaticamente dal suddetto archivio la tesi di dottorato.
2. Il dottorando rilascia apposita dichiarazione sull'accessibilità e sul contenuto della tesi di dottorato.
3. La certificazione di conseguimento del titolo e, successivamente, il diploma di Dottore di Ricerca sono rilasciati solo a seguito degli adempimenti legati al deposito della tesi.

Articolo 30

Limiti all'accessibilità delle tesi di dottorato

1. L'accessibilità alla tesi di dottorato può essere limitata per uno dei seguenti motivi:
 - a) parti di tesi sono già state sottoposte a un editore o sono in attesa di pubblicazione;
 - b) la tesi è finanziata da enti esterni che vantano diritti su di essa e sulla sua pubblicazione;

- c) la tesi presenta elementi di innovazione per i quali è stata o si intende attivare la procedura di tutela brevettuale. La richiesta di brevetto deve essere presentata prima della discussione.
2. Nei casi di cui al precedente comma, l'accessibilità può essere limitata fino a 12 mesi decorrenti dalla data di conseguimento del titolo. Tale termine può essere prorogato, con motivata richiesta, di ulteriori 6 mesi. Eventuali ulteriori proroghe per casi eccezionali e debitamente motivati sono valutate ed eventualmente accordate dalla Commissione Ricerca.
 3. In ogni caso il periodo complessivo di limitazione all'accessibilità non può superare i tre anni decorrenti dalla data di conseguimento del titolo. Scaduto tale termine la tesi viene comunque resa liberamente accessibile e consultabile.

Articolo 31

Titolarietà dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale e riservatezza

1. La titolarità di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale ed industriale sui risultati conseguiti dal dottorando è regolata in conformità alla normativa vigente ed ai regolamenti di Ateneo ed, eventualmente, in base a quanto stabilito nelle singole convenzioni con Università, Imprese o Enti coinvolti.
2. Il dottorando è tenuto a sottoscrivere apposito impegno di riservatezza in relazione alle informazioni, dati e documenti di natura riservata di cui dovesse venire a conoscenza nello svolgimento della propria attività presso e/o per conto dell'Università.

Titolo VI

Dottorati industriali, di interesse nazionale e internazionali

Articolo 32

Dottorato industriale e apprendistato di alta formazione

1. In sede di accreditamento iniziale o successivamente, i corsi di dottorato attivati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del presente regolamento, possono chiedere il riconoscimento della qualificazione di «dottorato industriale», anche come parte della denominazione.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano:
 - a) le modalità di coordinamento delle attività di ricerca tra le parti;
 - b) le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa, nonché, relativamente ai possibili posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato;
 - c) i meccanismi incentivanti al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dei risultati dell'attività di ricerca da parte delle imprese convenzionate.
3. Le tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato industriale riconoscono particolare rilievo alla promozione dello sviluppo economico e del sistema produttivo, facilitando la progettazione congiunta in relazione alle tematiche della ricerca e alle attività dei dottorandi.
4. I bandi per l'ammissione ai corsi di dottorato industriale, possono:
 - a) indicare specifici requisiti per lo svolgimento delle attività di ricerca, quali l'interdisciplinarietà, l'adesione a reti internazionali e l'intersectorialità, con particolare riferimento al settore delle imprese;
 - b) destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi al dottorato a seguito del superamento della relativa selezione.

5. Resta in ogni caso ferma la possibilità di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di attivare contratti di apprendistato finalizzati alla formazione del dottorato industriale, garantendo comunque la prevalenza dell'attività di ricerca. Tali contratti di apprendistato sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.

Articolo 33

Dottorati di interesse nazionale

1. Previo accreditamento e sulla base di specifiche convenzioni o costituzione di consorzi, possono essere attivati corsi di dottorato di interesse nazionale che contribuiscano al progresso della ricerca, anche attraverso il raggiungimento di obiettivi specifici delle aree prioritarie di intervento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ivi compresi quelli connessi alla valorizzazione dei corsi di dottorato innovativo per la pubblica amministrazione e per il patrimonio culturale, ovvero del Programma Nazionale per la Ricerca o dei relativi Piani nazionali. Per i dottorati di interesse nazionale trova applicazione quanto disposto dall'articolo 11 del D.M.

Articolo 34

Dottorati internazionali

1. Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attività di ricerca di alto livello internazionale, possono essere attivati, previo accreditamento, corsi di dottorato o singoli curricula, con università ed enti di ricerca esteri di riconosciuto livello internazionale, mediante la stipula di apposite convenzioni, su proposta del collegio dei docenti e parere favorevole dal Consiglio di Dipartimento a cui il corso di dottorato afferisce.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 sono approvate dagli organi di Ateneo e recano:
 - a) un progetto formativo con indicazione analitica delle tematiche scientifiche, l'articolazione dell'attività didattica e dei periodi di formazione e ricerca svolti presso le sedi interessate, l'indicazione di un coordinatore per ciascuna sede e di un collegio dei docenti composto da rappresentanti di tutte le istituzioni coinvolte;
 - b) l'apporto finanziario di ciascuna sede, comprendente il finanziamento delle borse di studio e le spese di mobilità per docenti e dottorandi nonché gli eventuali oneri aggiuntivi connessi al funzionamento del corso;
 - c) le modalità di ammissione ai corsi e di conseguimento del titolo, il rilascio di un titolo finale congiunto o multiplo;
 - d) le eventuali modalità di nomina delle commissioni per l'ammissione al corso e per l'esame finale, con l'espressa previsione che i componenti della commissione siano designati da ciascuna istituzione in misura paritetica, anche tenuto conto della normativa vigente presso le istituzioni coinvolte.

Articolo 35

Accordi internazionali di co-tutela di tesi di dottorato

1. Su proposta del collegio dei docenti e parere favorevole del Consiglio di Dipartimento, l'Ateneo può stipulare convenzioni bilaterali per la realizzazione di programmi di co-tutela di tesi con atenei stranieri, sia in qualità di sede amministrativa sia in qualità di sede ospitante, nonché convenzioni-quadro con atenei stranieri nel cui ambito procedere successivamente alla sottoscrizione di singole convenzioni di co-tutela.
2. La co-tutela di tesi di dottorato può essere stipulata a favore dei dottorandi regolarmente iscritti ad un

corso di dottorato di ricerca in uno dei due atenei convenzionati. Il dottorando proveniente da un'università straniera deve essere in possesso dei titoli di studio necessari per l'accesso al dottorato in Italia.

3. La co-tutela consente al dottorando di svolgere la propria attività di studio e ricerca presso ciascuna delle due università partecipanti e di elaborare la tesi sotto la direzione di supervisori di entrambe le Università.
4. Il collegio dei docenti, sulla scorta delle valutazioni dei supervisori, valuta l'attività del dottorando in co-tutela, ai fini dell'ammissione all'anno successivo e all'esame finale, con le modalità stabilite per tutti i dottorandi del corso.
5. Al termine del percorso il dottorando consegue un titolo di dottore di ricerca multiplo o congiunto, a seguito del superamento di un unico esame finale dinanzi ad una commissione composta, in maniera paritetica, da membri nominati da entrambe le università.
6. La convenzione di co-tutela è redatta secondo lo schema approvato dagli organi accademici. Sono ammesse modifiche non sostanziali rispetto a tale schema, la convenzione con contenuto sostanzialmente difforme deve essere approvata dagli organi accademici.
7. La convenzione entra in vigore dalla data dell'ultima sottoscrizione.

Articolo 36

Certificazione di Doctor Europaeus

1. La certificazione di Doctor Europaeus, aggiuntiva al titolo di dottore di ricerca, è rilasciata dall'Ateneo su delibera del collegio dei docenti, quando sussistano le seguenti quattro condizioni stabilite dalla Confederation of European Union Rectors' Conferences e accolte dall'European Universities Association (EUA):
 - a) la discussione della tesi è effettuata previa presentazione del giudizio positivo sul lavoro di tesi accordato da almeno due professori o ricercatori appartenenti a due istituzioni di due paesi dell'area geografica europea diversi da quello in cui la tesi è discussa;
 - b) almeno un membro della commissione d'esame appartiene ad una istituzione accademica di un paese dell'area geografica europea diverso da quello in cui viene discussa la tesi;
 - c) parte della discussione della tesi è effettuata in una delle lingue ufficiali dell'area geografica europea, diversa da quella del paese in cui la tesi viene discussa;
 - d) parte della ricerca presentata nella tesi è stata eseguita durante un soggiorno di almeno tre mesi, anche non consecutivi, in un paese dell'area geografica europea diverso da quello di iscrizione e di provenienza del dottorando.

Titolo VII

Scuole di dottorato

Articolo 37

Principi generali

1. I corsi di dottorato possono essere organizzati in Scuole di dottorato, con attribuzione alle stesse dei compiti di coordinamento dei corsi e di gestione delle attività comuni.
2. La Scuola è istituita con decreto rettorale previa delibera degli organi di Ateneo su proposta dei Dipartimenti interessati.

3. Per il proprio funzionamento le Scuole potranno darsi un proprio regolamento. È fatto salvo il D.R. 16 giugno 2021, n. 926 di emanazione del “Regolamento della Scuola di dottorato in Scienze Sociali”.

Articolo 38

Organi della Scuola

1. Sono organi della Scuola il Direttore e il Consiglio.
2. Il Direttore e gli altri componenti del Consiglio non possono svolgere le medesime funzioni in altra Scuola di dottorato istituita presso altri atenei italiani.

Articolo 39

Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio della Scuola è composto dai coordinatori dei corsi di dottorato di ricerca afferenti alla Scuola. La delibera istitutiva della Scuola può prevedere che il Consiglio possa essere integrato da un ulteriore componente per ciascun corso di dottorato afferente alla Scuola e ne fissa la durata del mandato. Tale componente è designato dal collegio dei docenti del corso di dottorato tra i propri membri.

Articolo 40

Direttore della Scuola

1. Il Direttore è un professore di prima fascia a tempo pieno in possesso dei requisiti richiesti per l'accreditamento ed eletto dal Consiglio tra i propri membri. Per l'elezione è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti. Trova applicazione l'art. 47, commi 4 e 5, dello Statuto di Ateneo.
2. La durata del mandato è quadriennale ed è rinnovabile per una sola volta.

Articolo 41

Attività della Scuola

1. La Scuola promuove e coordina iniziative formative e di ricerca comuni ai corsi di dottorato ad essa afferenti e supporta i corsi di dottorato in tutte le iniziative utili a migliorare il funzionamento dei corsi e la qualità della formazione.

Articolo 42

Comitato scientifico

1. Il regolamento interno della Scuola può prevedere un Comitato scientifico i cui componenti si siano distinti negli ambiti rilevanti per le attività della Scuola. Il Comitato svolge funzioni di supporto e orientamento nella programmazione delle attività scientifiche, culturali e didattiche della Scuola. Il regolamento della Scuola disciplina le modalità di designazione dei componenti del Comitato ed il suo funzionamento.

Articolo 43

Risorse e fonti di finanziamento

1. Per la realizzazione delle proprie attività la Scuola usufruisce di risorse finanziarie:
 - a) assegnate dai Dipartimenti che promuovono la Scuola;
 - b) reperibili autonomamente presso istituzioni pubbliche e private attraverso la stipula di specifici accordi e convenzioni.
2. L'Ateneo può attribuire alla Scuole finanziamenti per la realizzazione di specifici progetti.
3. I fondi destinati alla Scuola sono gestiti in un apposito centro di costo da uno dei dipartimenti promotori

sulla base di una turnazione definita nel regolamento della Scuola.

Titolo VIII

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 44

Disposizione transitoria

1. Fatta eccezione per quanto disposto dagli articoli 8 comma 4, secondo periodo, 18 comma 10 primo periodo, 19 comma 1, primo periodo, 20 comma 3, 23 comma 1, 25 comma 2, 27 commi da 1 a 6, 28 e 31, per i cicli di dottorato attivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca, emanato con D.R. 4 luglio 2013, n. 670, da ultimo modificato con D.R. 8 giugno 2021 n. 858.

Articolo 45

Disposizione finale

1. Ai sensi dell'art. 51 dello Statuto di Ateneo il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sull'Albo Ufficiale. Il regolamento si applica a partire dal ciclo XXXVIII.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 44, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati il "Regolamento per l'accREDITamento, l'istituzione e il funzionamento dei corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Firenze", emanato con D.R. 4 luglio 2013, n. 670, da ultimo modificato con D.R. 8 giugno 2021 n. 858 e il "Regolamento dell'Università degli Studi di Firenze per il deposito della tesi di Dottorato", emanato con D.R. 20 dicembre 2012, n. 1238.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia al D.M. e alla normativa statale vigente in materia.